



COMUNE DI ARCISATE

PROVINCIA DI VARESE

Via Roma, 2 - 21051 Arcisate

Tel. 0332 470370 / 0332 470124 - Fax 0332 474396 - C.F. e P. IVA 00250810124

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ARCISATE E LA COOPERATIVA SOCIALE
AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 E
DELL'ART. 11, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2003, N° 21
"NORME PER LA COOPERAZIONE IN LOMBARDIA" - APPALTO RELATIVO
ALL'ATTIVITA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE DI CUI
ALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 381/1991 MEDIANTE AFFIDAMENTO A COOPERATIVA
SOCIALE DI TIPO B DEL SERVIZIO DI PULIZIA E LAVANDERIA DELL'ASILO NIDO
DEL COMUNE DI ARCISATE - PERIODO DAL 1 LUGLIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2020

L'Ente Comune di Arcisate e la Cooperativa al fine di creare opportunità di lavoro per
le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 Legge 381/91 e successive modificazioni, in
applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della Legge 381/91 stipulano la presente convenzione.

L'anno 2018 il giornodel mese dipresso la sede del Comune Arcisate

TRA

l'Ente Comune di Arcisate (che di seguito per brevità sarà chiamato ENTE) con sede in Arcisate
(Va) , via Roma 2, Codice Fiscale 00250810124 rappresentato dalla dott.ssa Premoli Lorella, nata
a Varese il 22/01/1970 - abilitata alla sottoscrizione del presente atto in qualità di Responsabile dei
Servizi alla Persona, ai sensi del Decreto Sindacale n.

E

La Cooperativa (che di seguito sarà chiamata COOPERATIVA), con sede in,
via n. - partita iva e Codice Fiscale, iscritta nella sezione "B", dell'Albo
Regionale delle Cooperative sociali, nella persona del suo legale rappresentante signor
....., nato a il e residente a (...) in via n.
....., abilitato alla sottoscrizione del presente atto

Visti gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9 della Legge 381/91 e l'articolo 29 della Legge Regionale 3/2008

Premesso che:

- per il perseguimento degli scopi statuari finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la COOPERATIVA svolge tra l'altro le seguenti attività:
- con l'affidamento alla COOPERATIVA delle attività oggetto della convenzione, l'ENTE e la COOPERATIVA si pongono gli obiettivi di agevolare l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- la scelta del convenzionamento con la COOPERATIVA è motivata dal fatto che questo Ente intende sostenere le attività svolte dalla Cooperativa sociale;
- la COOPERATIVA ha presentato il proprio progetto di lavoro di inserimento nel lavoro di soggetti svantaggiati, riferito all'oggetto della convenzione, riportante il numero dei soggetti svantaggiati, la tipologia dello svantaggio, il ruolo e profilo professionale di riferimento, la presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine, numero e qualifica delle figure di sostegno

- la COOPERATIVA ha depositato autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante attestante l'iscrizione all'Albo regionale ai sensi della legge;
- la Cooperativa è stata individuata a seguito di espletamento procedura negoziata

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

È affidato alla COOPERATIVA lo svolgimento delle attività DI PULIZIA E LAVANDERIA DELL'ASILO NIDO DEL COMUNE DI ARCISATE, come indicate nel capitolato allegato al presente atto

Art. 2 - Durata

La presente convenzione ha durata dal 1 LUGLIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2020. Allo scadere può essere prorogata, a richiesta dell'Ente, per un periodo di mesi tre alle medesime modalità e corrispettivi nel caso di espletamento delle procedure per il nuovo affidamento.

Art. 3 - Obblighi della cooperativa

La COOPERATIVA si impegna:

- a) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91, rispetto alle quali viene previsto il progetto di cui all'art. 4 della presente convenzione;
- b) ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori e volontari in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori ed i volontari devono essere dettagliati in due distinti elenchi debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della COOPERATIVA e contenenti tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.). La COOPERATIVA si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
- c) a nominare, quale responsabile dello svolgimento delle attività,, qualifica professionale:e, quale responsabile degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate,, qualifica professionale.....
- d) ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/91;
- e) ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge;
- f) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- g) ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore;
- h) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- i) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'ENTE o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;
- j) a garantire, sulla base del corrispettivo concordato, l'assunzione di una persona a tempo pieno o di due persone a part-time indicate dall'Ente di concerto con la cooperativa ed appartenenti alle tipologie indicate dall'art. 4 della L. 381/91 per la durata della convenzione. Nella definizione dell'importo si dovrà tener conto dei materiali necessari per svolgere le attività;

k) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;

l) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nel Capitolato Speciale allegato alla presente convenzione;

m) a trasmettere all'ENTE almeno ogni semestre una relazione sull'attività sociale, con un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro, contenente per ognuna: la tipologia di svantaggio, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/part-time), la data di assunzione, il numero delle giornate ritenute utili (effettiva presenza al lavoro, ferie, malattie e infortuni).

Art. 4 - Progetti personalizzati di inserimento lavorativo

Un referente designato dalla COOPERATIVA ed un rappresentante dell'ENTE predisporranno un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate. Le modalità di intervento a favore delle persone svantaggiate inserite competono, nel rispetto del progetto personalizzato concordato, alla COOPERATIVA.

Art. 5 – Verifiche periodiche e controlli

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'ENTE potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della COOPERATIVA e con i lavoratori svantaggiati.

La cooperativa redige e trasmette all'ente pubblico una relazione annuale circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo.

Il referente dell'ENTE incaricato del controllo e alla vigilanza è la Responsabile dei Servizi alla Persona dott.ssa Premoli Lorella.

Art. 6 - Obblighi dell'ente

Per i servizi oggetto della presente convenzione l'ente pubblico corrisponde alla cooperativa l'importo totale pari ad € oltre ad iva.

Art. 7 – Inadempienze

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. Le parti hanno la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione nei casi previsti dal capitolato.

Art. 8 – Risoluzione della convenzione

La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- grave inadempimento della COOPERATIVA;
- riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 50 % rispetto a quello previsto

- violazione degli adempimenti previsti dal capitolato speciale d'appalto

È causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della COOPERATIVA dall'Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte dell'ENTE, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la convenzione sino alla sua naturale scadenza

Art. 9 - Risoluzione delle controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente per territorio.

Art. 10 – Cauzione definitiva e R.C.

A garanzia della regolare esecuzione del l'attività/fornitura di beni la COOPERATIVA ha costituito una cauzione di Euro mediante polizza fideiussoria n. rilasciata da, valida per la durata della convenzione.

La Cooperativa è inoltre in possesso di polizza di Responsabilità civile verso terzi e dipendenti n. emessa da

Art. 11 - Spese di stipula della convenzione

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della COOPERATIVA. L'appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettare espressamente la clausola del presente articolo inerente l'addebito delle spese contrattuali.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131\1986.

Art. 12 – Allegati alla convenzione

Sono parte integrante della presente convenzione , anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- capitolato speciale d'appalto
- progetto tecnico presentato dalla cooperativa aggiudicataria

Art. 13 - Responsabile del procedimento

L'ENTE nomina quale responsabile del procedimento la dott.ssa Premoli Lorella cui la COOPERATIVA si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

Letto confermato e sottoscritto

Per la Cooperativa Sociale

.....

Firmato digitalmente

Per l'Ente

Dott.ssa Premoli Lorella

Firmato digitalmente